

## ***Il decreto legge n.145/2024***

*“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale”*

*(c.d. decreto flussi)*

## ***Diritto e normativa delle migrazioni***

Avv. Celina Frondizi

## Il decreto 145/2024

***IL 2 ottobre 2024 è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è entrato in vigore l'11 ottobre 2024. E' stato convertito in legge n. 187 il 9 dicembre 2024.***

*Si propone di governare i flussi migratori introducendo politiche migratorie più repressive.*

*Introduce norme più restrittive per la libera circolazione delle persone.*

*Si divide in tre parti:*

1. *Flussi d'ingresso*
2. *Nuove misure sulla sfruttamento lavorativo*
3. *Norme sulla protezione internazionale*

*Entriamo nel merito delle riforme previste dal d.l. in materia di protezione internazionale*

## **Obbligo per i richiedenti asilo e per gli irregolari di collaborare alla propria identificazione con le autorità competenti**

- 1. Nuovi poteri al Questore per l'accertamento dell'identità del richiedente asilo: controllo dei telefoni cellulari ed altri apparecchi elettronici in suo possesso per ottenere informazioni sull'età, sulla cittadinanza, sul percorso migratorio, in presenza di un mediatore ma non di un difensore. Il verbale verrà poi trasmesso al Giudice di Pace competente per la convalida che dovrà avvenire entro 48 ore. In caso di mancata convalida o di convalida parziale, i dati controllati non saranno utilizzabili.***
- 2. Questo tipo di controllo verrà applicato anche ai richiedenti asilo non immediatamente espulsi e trattenuti e ai MSNA (anche nel caso in cui si abbiano dubbi sull'età dichiarata) trovati sul territorio nazionale o soccorsi in mare.***

## Norme in materia di procedure alla frontiera

*Alla procedura alla frontiera per i richiedenti protezione internazionale viene aggiunta una ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera per coloro che vengono rintracciati in seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne all'UE.*

*Viene ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera (art. 6 bis D.L.142/2015) ora alla Corte d'appello e non più al Tribunale sez. specializzate. Si può impugnare con ricorso per Cassazione la decisione della Corte d'appello sulla convalida, entro 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento.*

*Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.*

## **Norme relative al ritiro della domanda di protezione internazionale**

*Si prevede che la domanda di protezione internazionale venga implicitamente ritirata nei seguenti casi:*

- 1. Il richiedente, prima di essere convocato dalla CT si allontana senza giustificato motivo dalla struttura di accoglienza o si sottrae alla misura del trattenimento.*
- 2. Il richiedente non si presenta al colloquio presso la CT.*

## **Norme in materia di soccorso in mare**

*Si introduce una nuova disciplina sugli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso in mare.*

*I piloti hanno l'obbligo di informare ogni emergenza all'ente di servizio del traffico aereo competente, il centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo per l'area e i centri di coordinamento degli Stati costieri.*

*Hanno altresì l'obbligo di seguire tutte le indicazioni operative incorrendo in sanzioni pecuniarie e interdittive in caso di violazione.*